

COMUNE DI REVIGLIASCO D'ASTI
provincia di Asti

***REGOLAMENTO DELL'AREA
DELLE POSIZIONI
ORGANIZZATIVE E IL
CONFERIMENTO DEI RELATIVI
INCARICHI***

Approvato con delibera del Giunta Comunale n 49 del 9/11/2019

Art. 1 Disposizioni Generali

1. Il presente regolamento disciplina l'area delle posizioni organizzative in base alla normativa contrattuale vigente, e definisce le tipologie e le funzioni di ciascuna di queste. Stabilisce, altresì, i criteri per la graduazione, il conferimento, la valutazione e la revoca degli incarichi, nel rispetto di quanto previsto dal CCNL vigente in materia, ed in particolare ai sensi degli artt. 13, 14, 15 e 17 del CCNL 2016\2018.
2. Nel Comune di Revigliasco d'Asti, privo di personale con qualifica dirigenziale, sono titolari di posizioni organizzative i responsabili delle strutture apicali (unità organizzative di massimo livello), individuate secondo l'autonomia organizzativa dell'Ente.

Art. 2 Definizioni

1. Con "posizioni organizzative" si intendono le posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato:
 - a) Lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzativa di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
 - b) Lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni di elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum.

Art. 3 strutture organizzative e posizioni organizzative

1. Gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative nelle quali il Comune risulta essere articolato sono conferiti con Decreto del Sindaco, per un periodo che non può superare i 3 anni e sono rinnovabili, osservando le medesime formalità.
2. Il mancato rinnovo degli incarichi di cui al precedente comma non richiede alcuna formalità né necessita di alcuna motivazione.
3. L'atto con il quale si conferisce l'incarico di responsabile è sottoposto alle disposizioni contenute nel presente regolamento.

Art. 4 disposizioni particolari sulle posizioni organizzative.

1. In deroga alla disposizioni di cui all'art. 13 co. 2 CCNL 2016\2018, nei Comuni privi di posizioni dirigenziali e la cui dotazione organica preveda posti di categoria D, qualora non siano in servizio dipendenti appartenenti alla predetta categoria, ovvero qualora, pur essendo in servizio dipendenti inquadrati in tale categoria non sia possibile attribuire agli stessi un incarico *ad interim* di posizione organizzativa per la carenza dei requisiti professionali a tal fine richiesti, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi

istituzionali, è possibile, in via temporanea ed eccezionale, conferire l'incarico di posizione organizzativa anche a personale inquadrato nella categoria C, a condizione che sia in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali.

2. La facoltà di cui al comma precedente è esercitabile una sola volta, fatta salva l'ipotesi di nuovo ricorso alla stessa qualora siano state avviate le procedure per l'acquisizione di personale di categoria D. Al momento dell'acquisizione di personale appartenente alla categoria D, l'incarico conferito a personale di categoria C potrà essere legittimamente revocato anticipatamente.

Art. 5 retribuzione di posizione e retribuzione di risultato per il personale di categoria D.

1. Il trattamento economico accessorio del personale titolare della posizione organizzativa è composto dalla retribuzione di posizione e da quella di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal vigente contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per lavoro straordinario, secondo la disciplina del vigente CCNL.
2. L'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000,00 ad un massimo di € 16.000,00 annui lordi, per tredici mensilità.
3. L'Ente definisce con il sistema di misurazione e valutazione della performance i criteri per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato, destinando a tale voce retributiva una quota non inferiore al 15% delle risorse complessive destinate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative previste dal proprio ordinamento.

Art. 6 retribuzione di posizione e di risultato per il personale di categoria C

1. Il trattamento economico accessorio del personale titolare della posizione organizzativa è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal vigente contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per lavoro straordinario, ai sensi del vigente CCNL.
2. Nelle ipotesi di cui all'art. 13 co. 2 CCNL 2016\2018, si varia da un importo minimo di € 3.000,00 ad un massimo di € 9.500,00.
3. L'Ente definisce con il sistema di misurazione e valutazione della performance i criteri per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato, destinando a tale voce retributiva una quota non inferiore al 15% delle risorse complessive.

Art. 7 criteri per la graduazione e calcolo della retribuzione di posizione

1. La graduazione della retribuzione di posizione – pesatura – per i titolari di posizione organizzativa è determinata in base ai parametri di cui all'allegato A.
2. La pesatura delle posizioni organizzative è di competenza del nucleo di valutazione, ed è effettuata nel rispetto degli indicatori riportati nell'allegato A.
3. L'individuazione dell'importo da attribuire a titolo di retribuzione di posizione alle posizioni organizzative avviene tenendo conto delle fasce retributive di cui all'allegato B del presente regolamento.
4. La pesatura è proposta dal Sindaco, che la recepisce nel Decreto di nomina dei titolari di posizione organizzativa.
5. Qualora il Sindaco proceda al conferimento dell'incarico di posizione organizzativa prima che il nucleo di valutazione abbia effettuato la pesatura, in un successivo atto, integrativo del Decreto con il quale è stata conferita la posizione organizzativa, è recepita la pesatura del nucleo di valutazione.

Art. 8 incarico e revoca della posizione organizzativa

1. Il Sindaco conferisce gli incarichi delle posizioni organizzative con proprio Decreto, tenendo conto dell'articolazione della struttura amministrativa dell'Ente, delle attribuzioni facenti capo a ciascuna struttura apicale, delle funzioni e attività da svolgere, della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini, delle capacità professionali e delle esperienze acquisite dal personale.
2. Negli atti di conferimento dell'incarico è stabilito l'importo della retribuzione di posizione, attribuito secondo i criteri di cui all'art. 5 del presente regolamento.
3. Gli incarichi sono conferiti per un massimo di 3 anni e sono rinnovabili, secondo il disposto di cui al precedente articolo 3.
4. In deroga a quanto previsto dall'art. 13 co. 2 CCNL 2016\2018, qualora non siano in servizio dipendenti appartenenti alla categoria D, ovvero quando pur essendo presenti non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di posizione organizzativa per la carenza delle competenze professionali a tal fine richieste, è possibile, in via temporanea ed eccezionale, conferire l'incarico di posizione organizzativa anche a personale di categoria C, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali.
5. L'affidamento di un incarico *ad interim* ad un titolare di posizione organizzativa comporta l'attribuzione di un ulteriore importo che può variare dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione prevista per la posizione organizzativa oggetto dell'incarico *ad interim*.

6. Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale. Nel caso di revoca anticipata dell'incarico, l'Ente acquisisce in contraddittorio le valutazioni del dipendente interessato, anche eventualmente assistito dall'organizzazione sindacale cui aderisce o a cui conferisce mandato o da persona di sua fiducia.
7. La revoca dall'incarico comporta la perdita, da parte del dipendente, della retribuzione di posizione, ma resta inquadrato nella categoria di appartenenza e restituito alle funzioni del profilo di appartenenza.

Art. 9 valutazione annuale

1. I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui sono stati attribuiti gli incarichi di posizione organizzativa sono soggetti a valutazione annuale da parte del nucleo di valutazione, in base ai criteri indicati nel sistema di misurazione e valutazione della performance.
2. Dal punteggio conseguito a seguito della valutazione attribuita ai risultati delle attività svolte, viene determinato l'importo della retribuzione di risultato da attribuire al titolare della posizione organizzativa.
3. In ipotesi di valutazione non positiva l'Ente, prima di procedere alla definitiva formalizzazione, acquisisce in contraddittorio le valutazioni del dipendente interessato, anche eventualmente assistito dall'organizzazione sindacale cui aderisce od a cui ha conferito mandato.

Art. 10 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data della delibera di approvazione.

Art. 11 disposizioni finali

1. Il presente regolamento abroga tutte le disposizioni regolamentari dell'Ente vigenti in materia.
2. Il presente regolamento è pubblicato per 15 giorni all'albo pretorio del Comune di Revigliasco d'Asti, ed in modo permanente nel link "amministrazione trasparente" sotto sezione di 1° livello disposizioni generali – sotto sezione di 2° livello atti generali.